

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI dell'IC "ITALO CALVINO"**

Il presente regolamento si applica principalmente agli studenti della scuola secondaria di I grado e soltanto in casi eccezionali agli alunni/e delle classi "alte" della Scuola Primaria.

In linea generale, infatti, non si ritiene pedagogicamente corretto, nei confronti di bambini in tenera età come quelli della scuola Primaria e ancor più dell'Infanzia, educare al rispetto delle regole attraverso strumenti di carattere sanzionatorio. L'uso di tali strumenti, però, è necessario per gli alunni in fase preadolescenziale ed adolescenziale, in quanto già in grado di comprendere il significato della sanzione come conseguenza di azioni che possono e devono essere controllate attraverso il conseguimento di un sempre maggiore autocontrollo.

### **ART. 1 - DIRITTI DELLO STUDENTE**

1.1. - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Il presente Regolamento parte da questo assunto per inquadrare le condotte in un ambito educativo di valorizzazione delle inclinazioni personali.

1.2 - Lo studente ha diritto ad essere informato sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola. Quest'ultima tutela il suo diritto alla riservatezza ed alla solidarietà.

1.3 - Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alle attività scolastiche e ad una valutazione rispettosa, trasparente e comprensibile, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.

1.4 - I discenti esercitano, di concerto con i docenti e con i genitori, il diritto di scelta tra le attività facoltative eventualmente offerte dalla scuola. I curricula e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli allievi.

1.5 - Gli studenti con cittadinanza non italiana (CNI) hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e alla realizzazione di attività interculturali.

1.6 - Gli studenti hanno inoltre diritto a:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) un'offerta formativa aggiuntiva e integrativa rispondente ai loro bisogni;
- c) iniziative concrete di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, volte anche e soprattutto alla prevenzione del disagio personale e della dispersione scolastica;
- d) salubrità e sicurezza degli ambienti;
- e) disponibilità di un'adeguata strumentazione didattica e tecnologica;
- f) servizi di promozione della salute e del benessere personale.

## **ART. 2 - DOVERI DELLO STUDENTE**

2.1 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a rispettare la puntualità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2.2 - Gli studenti devono avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.

2.3 - Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, ad utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in modo da non arrecare danno alle persone, al patrimonio ed alle strutture della scuola.

2.4 - Gli studenti condividono con tutto il personale la responsabilità di rendere più accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità scolastica.

## **ART. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, mirano al recupero dei valori culturali, morali e sociali che sono stati compromessi dall'infrazione e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. L'obiettivo è il ravvedimento dello studente ed il rafforzamento del suo personale senso di responsabilità.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

**Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**

Gli articoli seguenti individuano le diverse sanzioni, i criteri di gradualità e gli Organi competenti per l'applicazione delle stesse, quando siano commesse le infrazioni disciplinari riferite ai doveri di cui sopra ed alle altre norme sancite nei Regolamenti scolastici

3.1 - La responsabilità disciplinare è personale e pertanto l'alunno non sarà sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato dagli insegnanti di classe ad esporre le proprie ragioni e senza essere stato edotto della procedura disciplinare. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

3.2 - **La sanzione può essere accompagnata dall'obbligo di risarcire il danno materiale procurato.** Nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile ovvero sia accertata una **responsabilità collettiva**, il gruppo di alunni sarà sollecitato innanzitutto a **trovare una soluzione risarcitoria condivisa** (ad esempio mediante il concorso nella riparazione/risarcimento) o, in seconda battuta, potrà essere destinatario di un provvedimento disciplinare collettivo.

3.3 - Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali. **Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.**

### 3.4 - VIOLAZIONI GRAVI

- Provocare lesioni fisiche, venire alle mani
- Sottrarre oggetti personali o valori
- Insultare e offendere il decoro personale di compagni, docenti e personale non docente
- Offendere le diverse religioni, etnie e culture con parole e comportamenti
- Praticare abituamente il turpiloquio
- Procurare danni alle strutture e alle attrezzature scolastiche
- Falsificare la firma dei genitori
- Manomettere il quaderno delle comunicazioni scuola/famiglia - manomettere il Registro Elettronico
- Fare uso del cellulare per chiamate, chat, foto e quant'altro all'interno della struttura scolastica (piazze incluse) ed in orario scolastico nonché utilizzarlo senza permesso durante le attività esterne.

### 3.5. – VIOLAZIONI LIEVI

- Provocare lesioni fisiche mediante comportamenti involontari dovuti a scarso autocontrollo
- Le infrazioni al Regolamento scolastico non riconducibili a quelle del precedente articolo.

## ART. 4 – PROCEDURA

Le sanzioni sono l'ultimo strumento da utilizzare per sensibilizzare gli studenti al rispetto degli altri e delle regole dell'Istituto.

Per tale ragione sono *sempre* precedute o accompagnate da altre azioni della Scuola per ottenere comportamenti adeguati all'ambiente scolastico.

Le sanzioni incidono sempre sulla valutazione del comportamento.

**4.1** - Il comportamento irregolare è innanzitutto registrato attraverso le **NOTE sul Registro**. Queste **non rappresentano sanzioni vere e proprie**, seppure possano aprire la strada al procedimento sanzionatorio; esse servono piuttosto a descrivere alla famiglia il comportamento indesiderato tenuto dall'alunno affinché egli, con l'aiuto degli adulti di riferimento, possa correggerlo spontaneamente. I docenti, in presenza di più note, chiedono un colloquio con i genitori per concordare una linea educativa comune nel rispetto del Patto di Corresponsabilità.

**4.2** – Quando si continuano a registrare comportamenti irregolari il Consiglio di Classe richiede al Dirigente scolastico una **CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA con LETTERA UFFICIALE E CONTESTUALE INFORMATIVA SCRITTA** rispetto ai comportamenti inadeguati ripetutamente posti in essere dallo studente. In tale colloquio il Dirigente Scolastico può chiedere la presenza di uno o più docenti della classe.

**4.3** – E' sempre rimessa al Consiglio di Classe la possibilità di saltare i precedenti passaggi e richiedere direttamente al Dirigente scolastico una convocazione straordinaria ed urgente dell'Organo a scopo sanzionatorio, ove vi siano state violazioni gravi. L'Organo valuterà, in base ai fatti, l'applicazione del principio di gradualità nella scelta ed applicazione delle sanzioni.

## **ART. 5 – RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

L'Organo preposto alla deliberazione delle sanzioni è il Consiglio di Classe riunito AL COMPLETO (docenti e rappresentanti genitori) in seduta straordinaria. Il CdC si riunisce di norma entro 7 giorni dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può anche essere richiesta dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Per violazioni gravi (art. 3.4) il DS procede alla CONVOCAZIONE **URGENTE** DEL CONSIGLIO DI CLASSE fissando la seduta nell'immediatezza dell'evento.

La seduta dell'Organo Collegiale è divisa in due momenti: una **fase dibattimentale ed una fase deliberativa**.

La prima fase è finalizzata alla ricostruzione dell'evento (i genitori dell'alunno interessato possono far pervenire al Consiglio una memoria scritta attraverso i rappresentanti di classe). Quindi, acquisiti tutti gli elementi, il Consiglio di Classe potrà procedere alla delibera.

Il docente di classe che abbia rilevato l'infrazione nella fase dibattimentale dovrà relazionare ampiamente al Consiglio di Classe rispetto a quanto discusso con l'alunno in merito al proprio comportamento rilevando anche gli eventuali aspetti di ravvedimento che abbia notato.

I genitori presenti sono tenuti al segreto sulla discussione svolta; potranno comunicare alla famiglia dell'alunno sanzionato solo il fatto che l'Organo abbia proceduto alla delibera della sanzione. Questa sarà comunicata con provvedimento scritto del Dirigente Scolastico consegnato a mano per notifica ai genitori dell'alunno sanzionato. A seconda della tipologia di sanzione, essa potrà essere irrogata successivamente rispetto alla delibera.

Sempre il Consiglio di Classe potrà deliberare, in accompagnamento alla sanzione, un'azione educativa rivolta al discente che ne sia stato destinatario coinvolgendo eventualmente anche l'intero gruppo classe.

## **ART. 6 - PRINCIPIO DI GRADUALITA'**

a) A volte il comportamento irrefrenabile dell'alunno può essere sintomo di un disagio talmente grave da rendere insostenibile la prosecuzione delle lezioni. In questi casi i Docenti registrano la **crisi comportamentale** seguendo l'apposito protocollo e possono chiedere alla famiglia di venire a prelevare il figlio da Scuola.

*Questa fattispecie, seppure registrata, non incide sulla valutazione del comportamento ma richiede altro tipo di interventi.*

b) Il comportamento indesiderato che NON RIENTRI NELLA PRECEDENTE TIPOLOGIA e che abbia dato luogo a violazioni GRAVI e dunque SANZIONABILI va valutato attentamente dal Consiglio di Classe che si riunisce alla presenza dei rappresentanti dei genitori.

A seconda della gravità e tenuto conto della quantità di note o di convocazioni ufficiali agli atti, nonché di ogni altro elemento che il Consiglio di Classe possa considerare nell'inquadrare la situazione in cui si è verificata l'infrazione, le sanzioni applicate seguiranno il principio di gradualità cominciando dalle più lievi.

### **6.1 - SANZIONI LIEVI**

- a) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico, deliberata dal Consiglio di Classe.
- b) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico senza passaggio in CdC, richiesta dal Coordinatore di classe a nome del Consiglio unanime (in caso di reiterazione del comportamento oggetto di una prima ammonizione).

### **6.2 – SANZIONI GRAVI**

In ordine graduale:

- a) sospensione dalle attività didattiche fino a 2 giorni, **SENZA** allontanamento dalla comunità scolastica. Il provvedimento del Dirigente Scolastico contiene la specifica dell'attività che lo studente deve svolgere in alternativa alla frequenza delle lezioni della propria classe
- b) sospensione dalla partecipazione ad uscite didattiche e viaggi d'istruzione, con frequenza in altra classe;
- c) sospensione dalle attività didattiche fino a 2 giorni **CON** allontanamento dalla comunità scolastica, quindi senza previsione di attività alternative alla frequenza
- d) sospensione dalle attività scolastiche dai 3 ai 15 giorni
- e) In casi estremi di **VIOLAZIONI GRAVISSIME**, che comportano rischi per la sicurezza e per la salute degli altri alunni o del personale della scuola e che potrebbero comportare una sospensione superiore ai 15 giorni e/o la non ammissione alla classe successiva/agli esami, il Consiglio di Classe deve deferire la questione al Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, potrà deliberare anche l'espulsione dalla comunità scolastica.
- f) Per le violazioni gravissime il DS può disporre l'allontanamento immediato dello studente dalla scuola con eventuale coinvolgimento delle forze dell'ordine e contestuale convocazione del Collegio dei Docenti.

### **6.3 – AMMONIZIONE GRAVE IRROGATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO**

1. Il persistere di comportamenti irrispettosi di persone, cose e regole scolastiche, in capo a discenti che siano già stati destinatari di un'ammonizione irrogata dal Consiglio di Classe, è ritenuto sintomatico del fatto che questi, malgrado i costanti interventi educativi ricevuti durante il primo ciclo di studi, non hanno ancora raggiunto la maturità ed il grado di responsabilità necessari per mantenere un comportamento consono all'ambiente scolastico.
2. Per tale ragione un alunno/a che abbia accumulato varie note e sia già stato destinatario di un'ammonizione da parte del Consiglio di Classe, qualora continui a tenere comportamenti riprovevoli può essere **AMMONITO SEVERAMENTE** dal Dirigente Scolastico, non appena commetta una infrazione grave, dietro richiesta motivata formulata dal coordinatore della classe, sottoscritta da tutti i docenti che vi prestano servizio.
3. I rappresentanti di classe devono essere prontamente informati ed esprimere un loro parere scritto, da consegnare al coordinatore della classe.
4. L'**AMMONIZIONE GRAVE** irrogata dal Dirigente Scolastico secondo il comma 2 del presente articolo determinerà la sospensione *“automatica” al successivo riverificarsi del comportamento riprovevole.*
5. La sospensione *“automatica”* dovrà comunque essere deliberata dal Consiglio di Classe al completo: l'Organo valuterà se irrogare la sospensione con o senza obbligo di frequenza.

## **Art. 7 - RISARCIMENTO DEL DANNO**

E' compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Il danno può essere riparato direttamente dallo studente che se ne sia reso responsabile, insieme ad uno dei suoi genitori, in giorni ed orari concordati con la Dirigenza scolastica.

Ove sia stato concordato il risarcimento COLLETTIVO del danno in termini monetari, il gruppo classe si impegnerà nella raccolta della somma stimata con la fattiva collaborazione dei genitori di TUTTA la classe. Il rappresentante si incaricherà poi di effettuare il bonifico al bilancio scolastico specificando nella causale la ragione del versamento.

Le somme da risarcimento del danno sono acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni; ove già si sia provveduto, le somme in questione andranno ad alimentare il fondo di solidarietà per i viaggi d'istruzione. Il completamento dell'operazione risarcitoria sarà motivo di revisione del giudizio sul comportamento nei confronti del responsabile o della classe.

## **Art. 8 - CONCILIAZIONE**

I genitori dell'alunno sanzionato possono chiedere che **la sospensione con esclusione dalle attività didattiche** sia convertita in un'attività a favore della comunità scolastica da concordarsi con i docenti. Con tale accordo la famiglia rinuncia all'impugnazione della sanzione dinanzi all'Organo di Garanzia (v. infra) e si impegna a garantire la regolare frequenza dell'alunno e l'esecuzione dell'attività concordata.

La conciliazione può essere fruita una sola volta nell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di concordare con la famiglia, sentiti gli altri docenti del Consiglio di Classe, un'attività alternativa proporzionata alla sanzione. Quindi comunica per iscritto alla famiglia la specifica dell'attività concordata ai fini della conciliazione.

## **Art. 9 – IMPUGNAZIONI**

Contro i provvedimenti e le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo, da parte di chi vi abbia interesse, ad un apposito Organo di Garanzia Interno, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due docenti e due genitori individuati in seno al Consiglio d'Istituto (devono essere rappresentati la scuola secondaria e la scuola primaria). Per la validità delle sue sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza semplice.

La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente.

#### **Art. 10 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO, PROCEDURA**

Le impugnazioni si inoltrano nella forma del reclamo scritto tramite la segreteria scolastica della scuola, e devono essere indirizzate al DS, Presidente dell'Organo di Garanzia Interno.

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi (documenti e testimonianze).

La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene assunta entro 10 giorni scolastici dall'impugnazione e comunicata con atto formale. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata.

**Il presente Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 marzo 2024 è stato approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n. 174 del 07 maggio 2024.**